

ALLEGATO A) AL REGOLAMENTO INDENNITÀ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

I. Spese di avvio del procedimento

1. Le spese di avvio del procedimento devono essere versate a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento.

II. Spese di mediazione

1. Le spese di mediazione comprendono l'onorario del Mediatore e dell'Organismo di Mediazione e sono commisurate al valore della lite, indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
2. Sono previsti importi in misura ridotta delle spese di mediazione per le materie di cui all'art. 5 c. 1-bis del d.lgs. n. 28/2010 (c.d. "mediazione obbligatoria").

III. Spese vive

1. Ai sensi dell'art. 16 D.M. 180/2010, le indennità di mediazione **non comprendono** le spese vive della procedura (raccomandate, visure catastali, visure camerali, ecc.) che saranno addebitate in solido alle parti che hanno partecipato agli incontri.

IV. Primo incontro di programmazione e mancata adesione

1. Quando le parti, all'esito del primo incontro di programmazione, decidono di **non proseguire il tentativo di mediazione**, ovvero, qualora **nessuna delle controparti** di quella che ha introdotto la mediazione **partecipi al procedimento**, all'Organismo di Mediazione non è dovuto alcun compenso oltre alle spese di avvio e alle spese vive.
2. In caso di mancata adesione le parti presenti possono chiedere al mediatore, nel proprio interesse, di fissare ugualmente un ulteriore incontro al fine di consentire alle controparti un'ulteriore termine per l'adesione alla procedura.

V. TABELLA DELLE INDENNITÀ'

1. Rimedia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, applica la seguente tabella delle indennità

Valore della lite	Spese di avvio	Spesa di mediazione <u>per ciascuna parte</u> (già ridotte ai sensi dell'art. 16 D.M. 180/2010 per le c.d. mediazioni obbligatorie e, per i convenzionati, anche per le mediazioni volontarie)	Spesa di mediazione <u>per ciascuna parte</u> per le mediazioni c.d. volontarie per i non convenzionati
Fino a € 1.000,00	€ 40,00*	€ 45,00*	€ 65,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 40,00*	€ 86,00*	€ 130,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 40,00*	€ 160,00*	€ 240,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 40,00*	€ 240,00*	€ 360,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 40,00*	€ 400,00*	€ 600,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 40,00*	€ 665,00*	€ 1.000,00
da € 250.001,00	€ 80,00*	€ 1.000,00*	€ 2.000,00

a € 500.000,00			
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 80,00*	€ 1.900,00*	€ 3.800,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 80,00*	€ 2.600,00*	€ 5.200,00
oltre € 5.000.000,00	€ 80,00*	€ 4.600,00*	€ 9.800,00
* agli importi è da aggiungere l'IVA quando dovuta e spettano a ciascuna parte.			

2. Le indennità di mediazione comprendono sia le spese di avvio del procedimento che le spese di mediazione.
3. Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano fra loro.

VI. Convenzioni

1. L'Organismo ha facoltà di stipulare convenzioni con i propri utenti e i loro difensori nel rispetto della normativa di riferimento, dei decreti attuativi e delle circolari del Ministero della Giustizia. In tali casi, in ossequio all'autonomia e all'imparzialità dell'attività di Mediazione, le condizioni di favore previste dalle medesime convenzioni si applicano indistintamente a tutte le parti della procedura. Le convenzioni danno diritto all'applicazione, anche nelle mediazioni c.d. volontarie, delle tariffe ridotte per le mediazioni c.d. obbligatorie.

VII. Differimento

1. Qualora la richiesta di differimento comporti dei costi per l'Organismo questi sono a carico delle parti solidalmente.

VIII. Maggiorazioni

1. L'importo delle spese di mediazione indicate nella *Tabella delle indennità*:
 - può essere aumentato di un quinto in caso di controversie riguardanti affari di particolare complessità, importanza e difficoltà;
 - deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - deve essere aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta di conciliazione da parte del mediatore;

IX. Riduzioni

1. Il Responsabile dell'Organismo può accordare una riduzione fino alla misura di un terzo delle tariffe riportate nella Tabella delle Indennità nei seguenti casi:
 - controversie riguardanti affari di particolare semplicità e immediatezza;
 - le parti presentano congiuntamente la domanda di mediazione;

X. Valore della lite:

1. Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e, qualora risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento fino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti.
2. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore della controversia risulta maggiore, l'importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
3. Qualora durante gli incontri di mediazione il Mediatore si rendesse conto che il valore della controversia indicato nella domanda è stato determinato difformemente al dettato normativo, lo stesso può rideterminarlo all'interno del verbale con il consenso delle parti o chiedere la determina al Responsabile dell'Organismo. Le parti hanno facoltà di interagire col mediatore e col Responsabile dell'Organismo al fine di determinare correttamente il valore.

XI. Indennità

1. l'intero importo delle spese dovrà essere corrisposto in ogni caso prima del rilascio del verbale; le parti che hanno aderito al procedimento sono obbligate in solido al pagamento di tutte le spese legittimamente scaturenti dal procedimento di mediazione.
2. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari. Resta salva l'applicabilità dell'art. VIII.
3. Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico *centro d'interessi* si considerano come un'unica parte.
4. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, la parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. n. 115/2002, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine la parte è tenuta a depositare apposita dichiarazione in Segreteria. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

XII. Pagamento

1. Le spese di mediazione, salvo diverso accordo, devono essere corrisposte entro dieci giorni dalla dichiarazione di prosecuzione o da quando queste maturano.

XIII. Richiamo all'art. 16 D.M. 180/2010

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si richiama l'articolo 16 del D.M. 180/2010:

Articolo 16 – Criteri di determinazione dell'indennità

1. *L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.*
2. *Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, e' dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo e' dovuto anche in caso di mancato accordo. (*)*
3. *Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.*
4. *L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:*
 - a) *può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;*
 - b) *deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; (**)*
 - c) *deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;*
 - d) *nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2(*), del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (**)*
 - e) *deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. (**)*
5. *Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.*
6. *Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.*
7. *Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.*
8. *Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle*

- parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (**)*
- 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (**)*
 - 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.*
 - 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.*
 - 12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.*
 - 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.*
 - 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. (**)*
- (*)modifiche o sostituzioni apportate dall'art.7 del DM 4/8/2014, n.139.*
*(**)modifiche o sostituzioni apportate dall'art.5 del DM 6/7/2011, n.145.*